

Da oggi in vigore la riforma del cinque per mille

di Paolo Duranti | 19 LUGLIO 2017



Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la n. 166 di ieri, la riforma della disciplina del cinque per mille - contenuta nel [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111](#)- entra ufficialmente in vigore. Definiti finalità e soggetti destinatari dei contributi, modalità di accreditamento, nonché specifici obblighi di pubblicità e trasparenza per gli enti beneficiari e l'amministrazione erogatrice. Si tratta di uno dei tre decreti legislativi approvati in giugno dal Consiglio dei Ministri: a completare la legge-delega ([Legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), infatti, vi sono anche il Codice del Terzo Settore e la riforma della disciplina dettata per l'impresa sociale. Anche gli ultimi due provvedimenti dovrebbero approdare presto in Gazzetta.

Nella tabella che segue si propone una sintesi del decreto legislativo sul cinque per mille.

Le NUOVE REGOLE per la DESTINAZIONE del 5 x 1000 dell'IRPEF

DESTINAZIONE	<p>Finalità alle quali il contribuente può destinare il cinque per mille della propria Irpef:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sostegno di uno dei seguenti enti (semprechè siano iscritti nell'apposito Registro unico nazionale, istituito dall'art. 4, comma 1, lettera m), della richiamata Legge n. 106/2016(^{*)}: <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazioni di volontariato • Associazioni di promozione sociale • Enti filantropici • Imprese sociali • Cooperative sociali • Reti associative • Società di mutuo soccorso • Fondazioni • Ogni altro ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. <p>(^{*) Tale voce ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale per il Terzo Settore; fino a detto anno la quota del cinque per mille continuerà ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'art. 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73.}</p> <ol style="list-style-type: none"> Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Finanziamento della ricerca sanitaria. Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (di cui all'art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).
--------------	---

ACCREDITAMENTO - MODALITÀ	<p>È demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi entro il prossimo 16 novembre - l'adozione delle misure relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle modalità nonché ai termini per l'accesso al riparto del contributo in parola; • alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi degli enti iscritti; • ai criteri di riparto della quota del cinque per mille; • alle modalità di pagamento del contributo.
VIOLAZIONI	<p>In caso di omessa presentazione all'Amministrazione erogatrice, da parte degli enti beneficiari, dei dati necessari per il pagamento, gli importi assegnati saranno trattenuti dallo Stato; tale regola incontra un'eccezione nel caso in cui sia insorta una controversia con gli enti beneficiari.</p>
DIVIETI	<p>Gli enti beneficiari non possono utilizzare le somme percepite a titolo di cinque per mille, per coprire spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione relative al contributo stesso.</p>
OBBLIGHI	<p>Obblighi degli Enti beneficiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme; • inviare detto rendiconto all'Amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni; • predisporre ed inviare - assieme al rendiconto - una relazione illustrativa, dalla quale "risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato" la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite; • pubblicare sul proprio sito - entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno (di cui sopra) - gli importi percepiti e il rendiconto, comunicandolo all'Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni. <p>Obblighi dell'Amministrazione erogatrice Entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, pubblicare sul proprio sito gli elenchi degli enti beneficiari, con l'indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito dell'ente stesso. Eventuali violazioni saranno sanzionate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Violazioni In presenza di violazioni dell'obbligo da ultimo citato, l'Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegna all'ente un termine di 30 giorni per effettuare la pubblicazione; • commina una sanzione amministrativa pari al 25 per cento del contributo percepito, nel caso in cui l'inerzia si protragga oltre detto termine.

Riferimenti normativi:

- [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111](#)
- [Legge 6 giugno 2016, n. 106](#) .